

PROVINCIA DI GENOVA



STATUTO

Approvato con deliberazioni di Consiglio Provinciale n.50 del 18/6/91 e n. 98 del 25/9/1991 integrato e modificato con deliberazioni Consiglio Provinciale n.15 del 21/3/1995; n. 20 del 4/4/2000; n. 14 del 12/2/2002, n. 9 del 3/3/2004.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

PROVINCIA DI GENOVA

1. La Provincia di Genova è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica, dalle norme del presente Statuto e dalla Carta europea delle Autonomie.
2. La Provincia di Genova rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo e conforma la propria azione al principio di sussidiarietà .
3. L'affermazione, la promozione e lo sviluppo dei diritti dei cittadini informano l'attività e l'organizzazione dell'ente.

ART. 2

TERRITORIO, CAPOLUOGO E SEDE

1. Il territorio della Provincia di Genova comprende il territorio dei seguenti Comuni: Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Busalla, Camogli, Campoligure, Campomorone, Carasco, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Favale di Malvaro, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Moneglia, Montebruno, Montoggio, Nè, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Propata, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sant'Olcese, Santo Stefano d'Aveto, Savignone, Serra Riccò, Sestri Levante, Sori, Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Vobbia, Zoagli.
2. Genova è capoluogo e sede della Provincia.
3. La Provincia può individuare, nell'ambito del proprio territorio, i circondari al fine di organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini, in rapporto alle funzioni ad essa attribuite e sentiti i Comuni interessati.
4. Il circondario comprende il territorio di più Comuni che, per motivi storici o caratteristiche geografiche o per fattori culturali, sociali od economici, sono individuabili come entità territoriale omogenea.

ART. 3

ORGANI

1. Sono organi della Provincia: il Consiglio, la Giunta, il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio e tutti gli altri previsti dal presente Statuto.

ART. 4

STEMMA E GONFALONE

1. La Provincia ha un proprio stemma concesso con Regio Decreto del 6 marzo 1872. 2. La Provincia fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone concesso con Regio Decreto del 31 gennaio 1929.

ART. 5

FINALITA' DELL'AZIONE PROVINCIALE

1. L'azione della Provincia è finalizzata alla salvaguardia e alla promozione dei valori fondamentali della comunità, al suo armonico sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale, nonché al perseguimento delle pari opportunità .

2. In questa prospettiva la Provincia promuove il lavoro e favorisce lo sviluppo produttivo, nelle forme e nei modi compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio ambientale. 3. Promuove la crescita dei settori più innovativi e dinamici dell'economia, curando peraltro la salvaguardia delle attività tradizionali.

4. Valorizza la dimensione marittimo-portuale, perseguendo al tempo stesso il superamento degli squilibri tra costa ed entroterra.

5. La Provincia ispira la propria azione al principio della solidarietà nei confronti dei soggetti e settori svantaggiati della comunità locale, con particolare riguardo alla condizione degli anziani, dei minori e dei disabili.

ART. 6

RAPPORTI INTERNAZIONALI E DIRITTI DEI POPOLI

1. La Provincia partecipa al processo di integrazione economica, sociale, culturale e politica dell'Europa, promuovendo idonee iniziative che perseguano tale obiettivo e partecipando a quelle promosse da altri soggetti.

2. La Provincia promuove la cultura della pace e dell'integrazione culturale dei popoli mediante iniziative di gemellaggio con enti e comunità locali di altri paesi, di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione. La Provincia favorisce altresì le iniziative di integrazione promosse da istituzioni culturali e formative, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

ART. 7

PARI OPPORTUNITA'

1. La Provincia assume tra i fini istituzionali il perseguimento delle pari opportunità tra donna e uomo. In coerenza con tale fine promuove le azioni positive idonee ad assicurare pari condizioni ed in particolare misure atte a realizzare la piena uguaglianza di opportunità tra uomini e donne .
2. La Provincia si impegna a promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali dell'ente , nonché degli enti , aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

ART. 8

PRINCIPI DI AZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA

1. Nel quadro dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, la Provincia ispira la propria azione e la propria organizzazione ai criteri della efficienza, della efficacia, della economicità e della trasparenza. Adotta il metodo della pianificazione strategica e della programmazione.
2. La Provincia, ispirandosi alle finalità e ai principi indicati, promuove forme di collaborazione e di raccordo:
 - a) con lo Stato, la Regione, i Comuni, le Comunità Montane del proprio territorio, nonché con le altre pubbliche amministrazioni, concorrendo alla realizzazione di un coordinato sistema delle autonomie, in armonia con l'obiettivo dell'integrazione europea; b) con gli enti e le comunità contermini che hanno relazione con le attività e lo sviluppo del proprio territorio, avvalendosi anche di convenzioni, accordi di programma e conferenze di servizi.
3. Nell'esercizio della sua attività la Provincia favorisce, anche attraverso opportuni interventi di sostegno, la partecipazione dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sociali, dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, alla vita pubblica locale.
4. La Provincia promuove il ruolo del volontariato quale momento qualificante della partecipazione del cittadino alla vita sociale e promuove il pluralismo associativo, valorizzando, in particolare, la funzione di promozione sociale e di servizio perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità culturali, sociali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di tutela dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale.
5. Favorisce l'attività delle associazioni e individua forme di sostegno e di collaborazione, anche con la messa a disposizione di beni, strutture e servizi provinciali.
6. La Provincia promuove il confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative dei dipendenti dell'Ente, al fine di perseguire l'obiettivo primario dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, attraverso gli strumenti e gli istituti contrattuali previsti dalle normative vigenti.

ART. 9

ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi pubblici, la Provincia di Genova, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di sua spettanza, informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione con altri enti pubblici e privati, anche mediante accordi e forme convenzionali. 2. Nell'esercizio delle funzioni proprie e delle funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla

Regione, la Provincia di Genova assume la programmazione pluriennale e l'attività per progetti come metodo cui informa la propria azione.

3. La Provincia definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione, ove previsti.

ART. 10

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

1. La Provincia di Genova, nei settori attribuiti alla sua competenza, esercita le proprie funzioni amministrative nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui spettano all'Autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati le responsabilità pubbliche e l'assolvimento dei relativi compiti, e in conformità ai principi costituzionali che disciplinano l'autonomia degli enti locali.

2. La Provincia esercita le proprie funzioni in conformità alle finalità di interesse generale previste dalla Costituzione, in relazione all'obiettivo di volta in volta perseguito. Il conseguimento di tali finalità può essere adeguatamente assicurato dall'autonoma iniziativa dei privati e delle formazioni sociali alle quali viene riconosciuto ruolo pubblico di pari dignità .

ART. 11

RAPPORTI CON ALTRI ENTI LOCALI

1. La Provincia aderisce all'Unione Province d'Italia, all'Unione Regionale delle Province Liguri e può aderire ad altre organizzazioni di livello internazionale, nazionale e regionale di unione tra enti locali che favoriscano interessi dell'ente e rapporti di cooperazione.

ART. 12

APPARTENENZA ONORARIA ALLA PROVINCIA

1. La condizione di membro onorario della collettività provinciale viene conferita dal Consiglio provinciale, con votazione favorevole di due terzi dei componenti, a persone che, pur non essendo nate nel territorio della Provincia di Genova , per particolare impegno e capacità dimostrata nel campo del lavoro, della cultura, dell'arte, della scienza e dello sport abbiano recato particolare lustro al territorio o alla comunità provinciale anche sotto il profilo dell'immagine.

2. La proposta circa l'attribuzione di tale onorificenza potrà essere formulata dal Presidente della Provincia .

3. Il conferimento avverrà attraverso la consegna in forma solenne, da parte del Presidente della Provincia, alla presenza del Presidente del Consiglio, di una pergamena o di altro oggetto ritenuto idoneo ad esprimere l'alto riconoscimento.

ART. 12 BIS

RICONOSCIMENTO APPARTENENZA ONORARIA A CIVICHE AMMINISTRAZIONI.

1. Su proposta del Presidente della Provincia , il Consiglio Provinciale, con votazione favorevole dei due terzi dei componenti, previa motivata istanza inoltrata dalla civica amministrazione interessata, conferisce la condizione di “comune onorario” alle amministrazioni comunali che abbiano legami storici, culturali ed economici con il territorio e la popolazione genovese.
2. Il conferimento avverrà attraverso la consegna in forma solenne, da parte del Presidente della Provincia, alla presenza del Consiglio, di una pergamena o di altro oggetto ritenuto idoneo ad esprimere l' alto riconoscimento, ed attraverso ulteriori iniziative ritenute idonee.

TITOLO II

ORGANI DELLA PROVINCIA

CAPO I

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 13

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. L'elezione del Presidente della Provincia, del Consiglio provinciale, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio provinciale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio.
3. L'organizzazione, il funzionamento, i tempi di lavoro per le sedute ed ogni altro aspetto attinente all'autonomia della funzione consiliare sono disciplinati dal Consiglio stesso con proprio regolamento.

ART. 14

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo la convalida degli eletti, il Consiglio provvede all'elezione con votazione distinta del Presidente del Consiglio e di due Vice Presidenti del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio e i Vice Presidenti sono eletti secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo precedente.
3. Il Presidente del Consiglio e i Vice Presidenti del Consiglio durano in carica per tutto il mandato consiliare, salvo le ipotesi di cessazione anticipata da disciplinarsi nel Regolamento del Consiglio.
4. Spettano al Presidente del Consiglio, secondo le modalità indicate nel regolamento:
 - a) la presidenza, la rappresentanza e la convocazione del Consiglio;
 - b) l'organizzazione e la direzione dei lavori del Consiglio;
 - c) la disciplina delle sedute consiliari;
 - d) la formazione dell'ordine del giorno dell'adunanza, su proposta del Presidente della Provincia e/o della Conferenza dei capigruppo consiliari;

- e) la presidenza della Conferenza dei capigruppo consiliari;
- f) l'attivazione e il coordinamento delle Commissioni consiliari;
- g) l'obbligo di assicurare un'adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ad i singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- h) la ricezione delle proposte di deliberazione, delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni;
- i) ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

5. Nell'esercizio delle sue attribuzioni il Presidente del Consiglio deve garantire l'imparzialità e la difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei consiglieri.

6. I Vice Presidenti del Consiglio sostituiscono a turno il Presidente del Consiglio in caso di impedimento o assenza.

ART. 15

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio provinciale svolge le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo. 2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti, con esclusione di quello di cui all'art. 23 comma 7.
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, la delega di funzioni amministrative alle Comunità Montane;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione della Provincia a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della

Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. I rappresentanti della Provincia in enti ed organismi nominati direttamente dal Consiglio sono tenuti a riferire periodicamente al Presidente del Consiglio sull'attività svolta. Il Presidente del Consiglio riferisce al Consiglio stesso nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento. L'approvazione di tali indirizzi deve di norma avvenire nella prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni e comunque, non oltre trenta giorni dalla convalida degli eletti.

3. Compete altresì al Consiglio stabilire i criteri generali relativi ai regolamenti degli uffici e dei servizi da adottarsi dalla Giunta provinciale.

ART. 16

POTERE REGOLAMENTARE

1. Il Consiglio provinciale approva i regolamenti, nel rispetto della legge e dello Statuto, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Il Regolamento per il funzionamento Consiglio, approvato con la maggioranza di cui al comma 1, disciplina l'attività e l'organizzazione dei lavori del Consiglio, nonché, nel rispetto dei principi dell'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio stesso, le modalità di attribuzione di servizi attrezzature e risorse finanziarie, nonché di strutture apposite necessarie per il funzionamento del Consiglio e dei gruppi consiliari.

ART. 17

I CONSIGLIERI PROVINCIALI

1. Il consigliere che per giustificato motivo non può partecipare alla seduta, ne deve dare comunicazione al Presidente del Consiglio che, in apertura di seduta, informa il Consiglio delle giustificazioni pervenute.

I consiglieri provinciali che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive, senza avere comunicato i motivi inerenti la loro assenza, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio provinciale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate dal consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché di fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dalla comunicazione. Scaduto tale termine l'Ufficio di Presidenza valuta le eventuali giustificazioni addotte e, ove le ritenga infondate o non sufficientemente motivate, rimette la deliberazione alla valutazione del Consiglio. Il Presidente del Consiglio provvede a dare, utilizzando anche gli uffici provinciali, adeguata pubblicità alle assenze dei consiglieri alle sedute del Consiglio.

2. I consiglieri provinciali hanno diritto alle indennità, emolumenti, permessi licenze e aspettative previste dalla legge. Il regolamento del Consiglio provinciale disciplina le modalità e i limiti in cui il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni può, su richiesta dell'interessato, essere trasformato in indennità di funzione.

ART. 18

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI E DEGLI STRANIERI ALL'ATTIVITA'

DELL'ENTE

1. La Provincia promuove la partecipazione all'attività istituzionale dell'ente di cittadini comunitari, di extracomunitari e di apolidi regolarmente soggiornanti nel territorio provinciale, al fine di favorirne l'integrazione sociale.

ART. 19

GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I consiglieri sono organizzati in Gruppi. Per lo svolgimento delle loro funzioni, la Presidenza del Consiglio assegna ai Gruppi servizi, attrezzature e risorse finanziarie con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio.

2. I Gruppi di minoranza presenti in Consiglio possono eleggere un loro portavoce con il voto dei quattro quinti dei consiglieri di minoranza. Il portavoce della minoranza può essere invitato alla Conferenza dei Capigruppo e partecipa alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di elezione e ne specifica ulteriormente compiti ed attribuzioni.

ART. 20

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, garantendo, comunque, la partecipazione di tutti i Gruppi rappresentati in Consiglio, secondo le modalità indicate nel regolamento.

2. Oltre alle Commissioni che il Consiglio intende istituire all'inizio di ogni ciclo amministrativo, è istituita la Commissione "Affari Generali ed Istituzionali" con competenza sullo Statuto e sui regolamenti e con funzioni di garanzia e controllo sulla complessiva attività dell'ente. La presidenza di tale Commissione è attribuita ad un rappresentante della minoranza consiliare.

3. Nell'ambito delle Commissioni permanenti, sono individuate le Commissioni con funzioni di controllo e garanzia, le cui presidenze sono attribuite ai consiglieri di opposizione.

4. Possono istituirsi Commissioni speciali per fini di studio, di indagine o di inchiesta. Le Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione sono disciplinate in apposito regolamento.

5. Il Regolamento consiliare determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

ART.21

PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

1. La Provincia adotta apposito regolamento per la disciplina della pubblicità delle spese elettorali dei candidati alla carica di Presidente della Provincia e dei presentatori delle liste per l'elezione del Consiglio provinciale nel rispetto dei principi della massima trasparenza e pubblicità.

2. I documenti di cui al comma 1 sono resi noti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

CAPO II

LA GIUNTA PROVINCIALE

ART. 22

LA GIUNTA PROVINCIALE

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente e da un numero massimo di dodici assessori, a uno dei quali il Presidente assegna le funzioni di Vice Presidente.
2. Gli assessori sono responsabili di fronte al Presidente della Provincia.
3. La Giunta collabora con il Presidente nel governo della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della stessa.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza degli assessori in carica e a maggioranza dei presenti.
6. Il voto è palese. E' sempre segreto il voto riguardante persone.
7. Il Presidente della Provincia disciplina le funzioni degli assessori ed ogni altro aspetto relativo all'attività e alle modalità di funzionamento della Giunta.

ART. 23

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. In generale la Giunta:
 - a) compie tutti gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste, da leggi o dal presente Statuto, del Presidente della Provincia o degli organi di decentramento.
 - b) collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
 - c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta predispone e approva i progetti preliminari relativi alle opere inserite nell'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonché i progetti definitivi ed esecutivi.
3. La Giunta delibera le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e dispone l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.
4. La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
5. Le deliberazioni relative sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
6. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i provvedimenti necessari relativi ai rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
7. La Giunta approva il Piano Esecutivo di Gestione e le relative variazioni, nonché il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 24

ATTRIBUZIONI AGLI ASSESSORI

1. Il Presidente della Provincia può attribuire ai componenti della Giunta, con proprio decreto da comunicare al Consiglio provinciale, le incombenze di direzione politica relative alle attività attribuite dalla legge alla competenza della Provincia, ovvero riferite a specifici programmi, secondo i criteri previsti negli indirizzi generali di governo.
2. Gli assessori relazionano alla Giunta ed al Consiglio sulle proposte di deliberazione

concernenti le loro attribuzioni.

3. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni. I rispettivi regolamenti disciplinano le modalità di partecipazione.

4. Il Presidente della Provincia può delegare anche agli assessori la rappresentanza in enti, associazioni e organismi, nonché l'adozione di singoli atti, anche a rilevanza esterna.

ART. 25

SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. Gli assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca o cessazione dall'ufficio per altra causa.

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Presidente della Provincia.

ART. 26

ATTRIBUZIONI AI CONSIGLIERI

1. Il Presidente della Provincia può affidare ad uno o più consiglieri incarichi a tempo determinato relativamente a tematiche o interventi di rilevante interesse sociale, con esclusione di attività di carattere amministrativo e gestionale.

CAPO III

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ART. 27

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

1. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia. 2. Convoca e presiede la Giunta, stabilendo il relativo ordine del giorno e ne coordina l'attività assicurando l'unità di indirizzo.

3. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.

4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.

5. Indice i referendum.

6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, salvo che la legge non riservi la competenza al Consiglio. I rappresentanti di cui sopra sono tenuti a riferire periodicamente al Presidente della Provincia sull'attività svolta, in ordine al proprio mandato, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'esercizio del mandato stesso.

7. Il Presidente della Provincia nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

8. Adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

9. Il Presidente della Provincia dura in carica per il periodo fissato dalla legge. 10. Distintivo del

Presidente della Provincia è una fascia azzurra recante gli stemmi della Repubblica e della Provincia sul fiocco, e otto stemmi della Provincia di minori dimensioni disposti trasversalmente sulla lunghezza della fascia.

ART. 28

RAPPRESENTANZA LEGALE

1. Il Presidente è il rappresentante legale della Provincia.
2. L'esercizio della rappresentanza legale dell'ente, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente di struttura di massima dimensione per tutti gli atti di competenza della struttura stessa, in base a una delega, rilasciata dal Presidente della Provincia.
3. Spetta in ogni caso al dirigente la decisione di promuovere o di resistere alle liti, nonché di conciliare o transigere.

ART. 29

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Presidente della Provincia, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Il Presidente della Provincia, a tal fine, dopo il suo insediamento, invita i consiglieri alla presentazione scritta, entro 20 giorni, di proposte e indicazioni per la definizione delle linee programmatiche di cui al comma precedente.
3. Il Presidente della Provincia, preso atto delle eventuali proposte presentate dai consiglieri, adotta le linee programmatiche di mandato, trasmettendole al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno.
4. Prima della votazione definitiva ciascun consigliere provinciale può chiedere che vengano poste in votazione le proposte di modifica alle linee programmatiche dallo stesso presentate e non accolte.
5. Annualmente il Consiglio procede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche contestualmente alla verifica degli equilibri di bilancio. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, il Presidente della Provincia presenta all'organo consiliare una relazione sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche, sottoponendole alla discussione del Consiglio.

ART. 30

IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

1. Il Vice Presidente della Provincia svolge le funzioni di Presidente in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Vice Presidente è sostituito dall'assessore più anziano presente in sede.

TITOLO III

UFFICI, SERVIZI, FINANZA E CONTABILITA'

ART. 31

EFFICIENZA E RESPONSABILITA'

1. La Provincia, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, disciplina con appositi regolamenti l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, efficacia, efficienza, trasparenza e partecipazione e secondo i principi della valorizzazione della professionalità e responsabilità delle risorse umane.
2. A tal fine e per la migliore cura degli obiettivi perseguiti, adotta metodi di verifica dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. E' istituito il Nucleo di valutazione e controllo strategico con il compito di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
4. Il Nucleo di valutazione e controllo strategico supporta inoltre l'organo di indirizzo politico per la valutazione dei dirigenti apicali sul conseguimento degli obiettivi assegnati.
5. Il Nucleo di valutazione e controllo strategico opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica ai quali riferisce in via riservata sulle risultanze delle analisi effettuate. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la composizione del Nucleo e l'esercizio delle relative funzioni secondo i principi di obiettività e imparzialità.
6. E' istituito il Servizio di controllo di gestione con il compito di verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
7. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina funzioni e ruolo del controllo di gestione.

ART.32

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Con apposito regolamento vengono specificati i tempi e le modalità per lo svolgimento della attività amministrativa, differenziandoli in rapporto alle diverse caratteristiche dei procedimenti amministrativi, e determina i criteri di individuazione dei funzionari responsabili ad ogni livello funzionale, per ogni procedimento e per ogni sua fase.

ART. 33

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PROVINCIA

1. La Provincia informa la propria organizzazione amministrativa al principio della distinzione fra funzione politica e funzione gestionale.
2. Il Segretario generale svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e quelle conferitegli con provvedimento del Presidente della Provincia sulla base della legge stessa.
3. Ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ai dirigenti spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dai competenti organi di governo dell'Amministrazione. I dirigenti garantiscono

il raccordo con gli organi politico-istituzionali, assicurando un costante rapporto collaborativo.

4. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici a cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati dagli organi elettivi.

5. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede i modi ed i termini per la contestazione ai dirigenti dei risultati negativi eventualmente rilevati in ordine al loro operato.

6. A tal fine , ci si avvale anche delle conclusioni del Nucleo di valutazione di cui all'art. 31, commi 3, 4 e 5.

7. Il Presidente della Provincia può disporre la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Presidente della Provincia in carica.

ART. 34

VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

1. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti provinciali sono punite con sanzione amministrativa fino ad un milione.

2. Con le stesse sanzioni sono punite le contravvenzioni alle ordinanze del Presidente della Provincia emesse in conformità alle Leggi ed ai Regolamenti.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 689 del 1981 per le violazioni dei regolamenti provinciali è presentato rapporto al Presidente della Giunta provinciale. 4. Il procedimento di contestazione delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni resta disciplinato dalla legge n. 689 del 1981.

ART. 35

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

1. La Provincia provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata previa valutazione comparativa tra le modalità di gestione previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

3. La Provincia individua le forme e gli ambiti di gestione dei servizi pubblici sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e tenuto conto della individuazione dei circondari.

4. La Provincia adotta forme di controllo della gestione dei servizi pubblici atte a verificare la rispondenza dei risultati conseguiti ai criteri di cui al comma precedente.

ART. 36

LE ISTITUZIONI

1. L'istituzione è un organismo strumentale della Provincia, dotato di autonomia gestionale.

2. La costituzione di tali organismi è deliberata dal Consiglio provinciale . La deliberazione deve indicare il servizio o i servizi per la cui gestione l'istituzione viene costituita.

3. Il Consiglio provinciale, con la deliberazione costitutiva dell'istituzione, stabilisce il capitale di dotazione ed il personale. Nel rispetto dell'autonomia operativa dell'istituzione, ne determina le finalità e gli indirizzi; ne approva gli atti fondamentali; esercita su essa la vigilanza; ne verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura preventiva dei costi sociali.
4. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Tali organi restano in carica per la durata del Consiglio provinciale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo
5. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione è formato da un numero di amministratori compreso tra un minimo di cinque e un massimo di nove, secondo quanto stabilito nella deliberazione costitutiva.
6. I membri del Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Presidente della Provincia sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale e secondo quanto previsto dal Regolamento di cui al successivo comma 10.
7. Al Direttore compete la responsabilità gestionale. Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Presidente della Provincia, sentito il Consiglio di Amministrazione, tra i dipendenti di ruolo dell'ente e comandato. La sua durata ed il suo stato giuridico ed economico sono definiti dal regolamento di cui al comma 10, dai contratti collettivi, nonché dalle leggi vigenti in materia.
8. Il Direttore può essere revocato previa contestazione con provvedimento motivato del Consiglio di amministrazione.
9. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione o i singoli componenti di esso possono, per gravi ragioni e previa contestazione, essere revocati con provvedimento del Presidente della Provincia. Costituiscono gravi ragioni, tra l'altro, la persistente violazione di obblighi imposti da norme di legge, di Statuto o dal Regolamento di cui al comma 10, l'accertata grave disfunzione nella conduzione dell'istituzione; l'impossibilità di funzionamento; l'accertata inosservanza dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia della gestione, nonché l'inosservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale.
10. Alla deliberazione del Consiglio provinciale costitutiva dell'istituzione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che individua altresì gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio provinciale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti.

ART. 37

FINANZA PROVINCIALE

1. **La Provincia, nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria assicurata da risorse proprie, da trasferimenti erariali e regionali.**
2. La potestà impositiva della Provincia è esercitata nell'ambito e nei limiti indicati dalle Leggi e nel rispetto dei principi dello "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 Luglio 2000, n. 212.
3. **La Provincia si dota di un Regolamento di contabilità idoneo a far conseguire, con efficacia e tempestività, gli obiettivi prefissati.**

ART. 38

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Il Consiglio provinciale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto da tre membri, scelti in conformità alla legge.

2. I Revisori durano in carica tre anni - con inizio dal 1° luglio e termine al 30 giugno del triennio - e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza secondo le modalità indicate dal regolamento. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Revisore, il Consiglio procede alla surroga entro i termini e con i modi indicati dal regolamento. I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica. La scadenza del mandato per il Collegio in carica alla data di

entrata in vigore della presente norma si intende prorogata al 30 giugno

3. Tutti gli atti conseguenti all'attività del Collegio possono essere emanati con la sottoscrizione di due soli membri, e trasmessi al Presidente della Provincia.

4. Nell'esercizio della sua attività il Collegio dei Revisori, allorquando ne ravvisi l'opportunità, esprime i rilievi e le proposte ritenuti utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

5. Il Collegio dei Revisori può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio provinciale in ordine a specifici aspetti inerenti la propria attività e, ove richiesto, presenziare in tali sedi alle relative riunioni.

6. In attuazione del comma precedente il Collegio dei Revisori :

a) riceve la convocazione del Consiglio con l'elenco degli oggetti iscritti;

b) partecipa alle sedute del Consiglio dedicate alla discussione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto;

c) partecipa, quando invitato con richiesta dei rispettivi Presidenti, alle sedute del Consiglio e della Giunta, delle Commissioni consiliari e del Consiglio di Amministrazione delle istituzioni;

d) riceve l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio provinciale, delle determinazioni del Presidente della Provincia e dei dirigenti responsabili di massima dimensione.

7. Il Collegio dei Revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente per iscritto al Consiglio provinciale per il tramite del Presidente

8. Ai Revisori spetta un compenso onnicomprensivo secondo parametri e modalità stabiliti dalla legge.

ART 38 BIS

MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Difensore civico nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

2. Nel caso del precedente comma, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Difensore civico assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'Amministrazione inadempiente.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 39

PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. I soggetti interessati da atti della Provincia possono partecipare al relativo procedimento, nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente Statuto e dal regolamento di cui al successivo comma 6.

2. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, i competenti organi o uffici della Provincia comunicano l'avvio del procedimento stesso, con mezzi idonei e secondo quanto stabilito dal regolamento:

- a) ai diretti destinatari degli effetti del provvedimento finale cui il procedimento è preordinato;
- b) a coloro che per legge devono intervenire;
- c) ai soggetti ai quali il provvedimento può recare pregiudizio, sempreché tali soggetti siano individuati o facilmente individuabili.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nella procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto a:

- a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
- b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.
- c) farsi rappresentare nell'esercizio della partecipazione.

4. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai soggetti di cui al comma 2, l'Amministrazione provinciale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

5. Sono fatte salve le speciali discipline concernenti la partecipazione a particolari procedimenti amministrativi di competenza della Provincia.

6. In attuazione dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel presente Statuto, la Provincia, per conseguire fini di trasparenza e pubblicità dei procedimenti, emana un apposito regolamento in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi.

ART. 40

TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE E ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa dichiarazione di legge o per effetto di motivata dichiarazione del Presidente della Provincia che, nei limiti previsti dalla legge e con le modalità stabilite per regolamento, ne vieti temporaneamente l'esibizione.

2. La Provincia assicura ai cittadini e ad altri soggetti aventi titolo il diritto, da esercitarsi mediante richiesta motivata:

- a) di accedere agli atti amministrativi anche interni della Provincia e ottenerne copia, previo pagamento dei soli costi;
- b) di ricevere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
- c) di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione provinciale sia in possesso.

3. Le modalità per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente sono disciplinate con regolamento.

4. La Provincia assicura la più ampia pubblicità dei procedimenti per la formazione di atti amministrativi generali, ivi compresa la pubblicazione dei relativi provvedimenti nell'albo dei Comuni della Provincia.

5. Gli atti amministrativi generali, ad esclusione di quelli regolamentari, sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie.

6. La Provincia adegua l'organizzazione dei propri uffici alle esigenze della più ampia circolazione delle informazioni tra gli uffici stessi.

7. La Provincia assicura l'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso ai propri

atti anche mediante l'istituzione di un apposito ufficio per le informazioni.

8. La Provincia, per facilitare l'informazione dei cittadini sulle proprie attività, può stipulare convenzioni con gli organi di informazione e con le emittenti radiotelevisive presenti sul territorio provinciale.

ART. 41

PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI

1. Tutte le deliberazioni della Provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Possono essere comunque pubblicati su supporto informatico allegati di corpora entità, rendendo comunque disponibile la consultazione degli originali nella sede della Provincia.

ART. 42

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. I consiglieri provinciali, il Presidente della Provincia, gli assessori e i rappresentanti della Provincia di cui agli articoli 15 e 27 sono tenuti a comunicare, nel termine fissato dall'Ufficio di Presidenza, che stabilisce le modalità di pubblicazione, l'appartenenza a organismi, associazioni o società con l'indicazione della natura e degli scopi di tali enti, con espressa dichiarazione di non appartenere a società segrete di cui alla legge n. 17 del 25 Gennaio 1982.

2. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Qualora il consigliere non osservi la diffida, il Presidente del Consiglio ne dà notizia all'Assemblea. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio può prevedere sanzioni disciplinari per il caso di inosservanza della diffida di cui al presente comma.

ART. 43

CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. La Provincia, quando si appresta a compiere atti o comunque ad assumere decisioni che toccano in modo specifico gli interessi di una parte definita della popolazione residente nel territorio provinciale, consulta, laddove possibile ed opportuno, la popolazione interessata allo scopo di conoscerne gli orientamenti. La consultazione è decisa dalla Giunta ovvero dal Consiglio, a seconda che abbia per oggetto atti della Giunta o del Consiglio.

2. A tal fine la Provincia può:

a) promuovere incontri tra esponenti dell'Amministrazione e i rappresentanti di organizzazioni o gruppi di cittadini che abbiano come finalità specifica la cura dell'interesse o del problema che forma oggetto dell'atto da compiersi o della decisione da assumersi da parte della Provincia;

b) attivare consulte o organismi similari, cui partecipino rappresentanti degli interessi settoriali toccati dall'attività della Provincia;

c) convocare assemblee, con la partecipazione di esponenti della Amministrazione provinciale, invitando ad intervenire, con adeguati mezzi di pubblicità, la parte di popolazione specificamente interessata all'atto da compiersi o alla decisione da assumersi, ovvero i rappresentanti delle rispettive Amministrazioni comunali e delle Comunità Montane.

3. Sugli atti o sulle decisioni di cui al primo comma, la Provincia, ove lo ritenga opportuno, può altresì provocare il parere delle Amministrazioni comunali, delle Comunità Montane o degli altri enti pubblici interessati, da rendersi con deliberazione degli organi competenti.

ART. 44

REFERENDUM

1. I residenti della provincia aventi maggiore età possono esprimere il proprio orientamento su questioni relative a materie di esclusiva competenza locale, tramite referendum.
2. Il referendum può svolgersi nell'ambito di tutti i residenti, ovvero nell'ambito dei residenti compresi in uno o più circondari della provincia, se istituiti, a seconda della portata della questione sottoposta a referendum.
Il referendum è ammesso esclusivamente:
 - a) per le materie che non esorbitino dalle competenze della Provincia;
 - b) per le questioni che interessino l'ambito territoriale di cui al comma precedente;
 - c) per gli atti discrezionali;
 - d) purché il quesito sia formulato con chiarezza e precisione e consenta la risposta con un semplice "sì" o "no" riferiti, rispettivamente, al compimento o al rifiuto degli atti in questione.
3. Sono esclusi dal referendum atti di pianificazione, di programmazione, di organizzazione e di natura tributaria e lo Statuto.
4. Il referendum può essere promosso per iniziativa dell'Amministrazione provinciale. In tal caso esso è deliberato dalla Giunta ovvero dal Consiglio, a seconda che abbia per oggetto atti della Giunta ovvero del Consiglio.
5. Può essere altresì promosso per iniziativa popolare quando ne facciano richiesta al Presidente della Provincia almeno tredicimila residenti per i referendum che riguardano l'intero territorio provinciale o almeno un ventesimo dei residenti nei territori interessati per i referendum che riguardano parte del territorio provinciale.
6. Il referendum è indetto dal Presidente della Provincia secondo le modalità previste dal regolamento. Non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

ART.45

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Singoli cittadini o residenti, nonché gruppi od organizzazioni e associazioni di cittadini o residenti, possono rivolgere alla Provincia, nelle forme e secondo le modalità previste dal regolamento, istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare interventi o comportamenti dell'Amministrazione, che siano rivolti alla migliore tutela di interessi collettivi, riferiti al territorio provinciale o a parte di esso.
2. Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, petizione o proposta che presenti i requisiti di cui al comma precedente, il competente organo o ufficio della Provincia comunica la posizione dell'Amministrazione provinciale, rivolgendosi per iscritto all'autore o al primo del gruppo di autori, ovvero indirizzandosi alla sede delle organizzazioni o associazioni autrici.
3. La posizione dell'Amministrazione provinciale deve essere motivata, ed espressa in termini precisi e circostanziati, anche con riferimento ai tempi in cui gli atti, gli interventi o i comportamenti sollecitati potranno eventualmente realizzarsi.

ART. 46

DIFENSORE CIVICO

1. E' istituito presso la Provincia il Difensore civico, con compiti di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione provinciale, ivi compresi i pubblici servizi comunque

gestiti dalla Provincia.

2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio provinciale con voto segreto a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere provinciale e che, per le loro qualità personali e professionali, offrano sicure garanzie di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio, nonché di competenza giuridico-amministrativa e che si dedichino a tale attività a tempo pieno. Se, nella prima votazione, non viene raggiunta la maggioranza di cui sopra, nella successiva votazione si procede con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora la prescritta maggioranza non venga raggiunta neppure nella seconda votazione, si ha una terza votazione con ballottaggio tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno ricevuto il maggior numero di voti.

3. La carica di Difensore civico è incompatibile con incarichi pubblici elettivi e con incarichi in organismi dirigenti di partito o di movimento politico organizzato. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione mossa nei suoi confronti dal Presidente della Provincia.

4. Il mandato del Difensore civico ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

5. Il Difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio provinciale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

6. Al Difensore civico compete un'indennità pari a quella percepita dagli assessori.

7. Il Difensore civico, su richiesta o indicazione di qualunque interessato, ovvero d'ufficio, interviene presso l'Amministrazione provinciale, assunta ogni utile informazione, per segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione stessa nei confronti dei cittadini, affinché vi si ponga rimedio.

8. Alla segnalazione e alle eventuali richieste del Difensore civico, l'Amministrazione provinciale fornisce, tramite gli organi o uffici competenti, motivata risposta e, a sua volta, il Difensore civico ne informa l'interessato nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

9. In virtù dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n.241, il Difensore civico è competente a riesaminare, su richiesta degli interessati, i provvedimenti di rifiuto, espresso o tacito, e di differimento dell'accesso agli atti della Provincia. Qualora il Difensore civico ritenga illegittimo il rifiuto o il differimento, informa l'ufficio che ha formato l'atto; se quest'ultimo non emana un provvedimento confemativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito.

10. Il Difensore civico ha anche il compito di esercitare le funzioni di Garante del contribuente di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000 n. 212 concernente " Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

11. Il Difensore civico invia al Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Nella relazione il Difensore civico può altresì formulare proposte organizzative e funzionali, dirette ad elevare l'imparzialità e la trasparenza e a migliorare il buon andamento dell'Amministrazione provinciale nei confronti dei cittadini.

12. Compete altresì al Difensore civico il controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Giunta provinciale, con le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge.

13. Per lo svolgimento della propria attività, il Difensore civico si avvale di adeguati mezzi posti a sua disposizione dall'Amministrazione provinciale.

14. Il Difensore civico può svolgere altresì le proprie funzioni nei confronti dei Comuni compresi nella circoscrizione della Provincia, sulla base di convenzioni con i Comuni interessati e alle condizioni da queste stabilite.

15. Il Difensore civico ha gli stessi obblighi dei consiglieri provinciali, in ordine alla pubblicità della situazione patrimoniale.

